



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|--------------------------|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente |
| (NA) SANTAGATA DE CASTRO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) FEDERICO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) PORZIO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) GIGLIO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 07/04/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di cessione del quinto della pensione stipulato il 27/05/2015 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo del 21/08/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa in sede di reclamo, si rivolge con rappresentante volontario all'Arbitro Bancario Finanziario al quale, in applicazione del criterio proporzionale, formula la seguente richiesta: condannare la convenuta alla restituzione della cifra complessiva di € 1.944,36 oltre interessi legali.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, eccepisce quanto segue:

il ricorrente, titolare di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto stipulato il 27/5/2015, estingueva anticipatamente lo stesso alla scadenza della 50° rata con decorrenza 30/9/2019. In sede di conteggio estintivo veniva rimborsata la quota non maturata delle commissioni di gestione pari ad € 121,10, calcolata secondo i principi contabili internazionali IFRS-IAS che "impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39)".

Al riguardo, la parte resistente osserva che secondo l'art. 3 delle condizioni generali del contratto il rimborso delle quote non maturate delle commissioni di gestione è effettuato secondo quanto stabilito nel piano di ammortamento, sottoscritto per accettazione e presa visione dal ricorrente.

Le commissioni di attivazione sono una voce di costo tipicamente *up front*;

l'Autorità Giudiziaria ordinaria ha recentemente riconosciuto la legittimità e la trasparenza



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della disciplina contrattuale predisposta dall'intermediario sull'estinzione anticipata; le commissioni di intermediazione sono state versate dall'intermediario al mediatore quale corrispettivo per lo svolgimento di attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento.

Il mediatore agisce ai sensi dell'art. 128 *sexies*, comma 4, TUB su incarico conferito direttamente dal cliente e in piena autonomia senza essere legato ad alcuna delle parti.

Ciò premesso, la richiesta di retrocessione delle commissioni di intermediazione andava formulata nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme in questione e non dell'intermediario, che è estraneo al rapporto;

le spese istruttorie si riferiscono all'attività di valutazione del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione, pertanto, la relativa richiesta di rimborso è infondata.

Chiede il via principale il rigetto del ricorso; in via gradata chiede di decurtare quanto già erogato dalle somme eventualmente dovute.

In sede di repliche l'istante rappresenta che il rimborso di € 121,10 si riferisce alle commissioni di gestione non maturate e, al riguardo, precisa che tale voce di costo veniva richiesta in sede di reclamo e non di ricorso, stante la sopravvenuta restituzione del predetto importo.

Con successiva nota di integrazione alle controdeduzioni, l'intermediario ha richiamato le decisioni del Collegio di Roma n. 2052 e n. 2055 del febbraio 2020 le quali escludono la ripetibilità delle somme pagate a titolo di intermediazione in presenza di un oggettivo riscontro probatorio sul pagamento effettuato. Alla luce di tali pronunce, a comprova del pagamento effettuato in favore del mediatore, ha quindi allegato la fattura n. 38 del 30/6/2015 emessa dal medesimo, unitamente al dettaglio degli importi dei singoli oneri che la compongono, nonché evidenza del bonifico disposto in data 24/7/2015 per il relativo pagamento.

DIRITTO

Il ricorrente ha estinto anticipatamente un prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione e chiede il rimborso di spese di istruttoria, commissioni di attivazione e costi di intermediazione non goduti, oltre interessi legali.

L'estinzione anticipata del prestito è avvenuta in corrispondenza della 50° rata di rimborso, come risulta dal conteggio estintivo del 21/8/2019.

Il ricorrente ha versato in atti la documentazione contrattuale. Risulta poi in atti il piano di ammortamento richiamato in contratto e sottoscritto dal ricorrente.

L'intermediario ha versato in atti copia del conferimento dell'incarico all'intermediario del credito che risulta essere un intermediario finanziario ex art. 106 TUB. L'intermediario ha altresì allegato copia della fattura emessa dal "mediatore" (con il relativo dettaglio al quale rinvia) nonché evidenza del relativo pagamento.

Venendo al contratto in atti osserva il Collegio che il ricorrente chiede il rimborso secondo il criterio *pro rata temporis* di:

spese di istruttoria che, sulla base degli orientamenti più recenti condivisi dai Collegi, sono qualificabili come *up front*;

commissioni di attivazione che, sulla base degli orientamenti più recenti condivisi dai Collegi, sono qualificabili come *up front*;

costi di intermediazione che, sulla base degli orientamenti più recenti condivisi dai Collegi, sono qualificabili come *up front*.

In sede di estinzione risulta rimborsata la quota non maturata delle commissioni di gestione in conformità al piano di ammortamento, rimborso ritenuto corretto in questi



termini dai più recenti orientamenti condivisi dai Collegi territoriali.

In merito ai costi istantanei occorre dire che nella sentenza dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia europea ha affermato che "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/4/2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori ... deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", compresi quindi quelli non dipendenti dalla durata del contratto.

A tale *dictum* si è conformato il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/2019, enucleando il seguente articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Quanto al metodo di calcolo dei costi *up front* il Collegio si è così espresso:

"Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Questo Collegio, aderisce al criterio enucleato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).

Fatte queste premesse, risultano dovute le seguenti somme: euro 133,51 per spese di istruttoria; euro 362,07 per commissione di attivazione ed euro 775,86 per costi di intermediazione, importi calcolati "in proporzione alla quota degli interessi" tenuto conto che il TAN contrattuale è pari al 8,80%, con percentuale di calcolo pari al 38,14%. Quanto a quest'ultima voce di costo, il Collegio osserva, per un verso, la presenza in contratto di un intermediario ex art. 106 Tub e, per altro verso, che la retrocessione di tale voce discende dagli orientamenti più recenti condivisi tra tutti i Collegi.

La spese di assistenza tecnica non sono dovute per il carattere seriale della vertenza e perché sono state chieste solo in fase di reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.271,44, oltre interessi legali dalla data



del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO